DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta per l'affidamento triennale, rinnovabile per un ulteriore triennio, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Fondazione Istituto G. Giglio Cefalù.

Gara n. 8802073.

11. PREMESSE

Con Provvedimento Prot. n. 2022/882 del 24 / M /2022 questa Fondazione ha deliberato di indire, in ossequio a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura di gara aperta per affidamento triennale, rinnovabile per un ulteriore triennio, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Fondazione Istituto G. Giglio Cefalù, così come previsto nei Capitolato Tecnico allegato al presente disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 ss. mm. ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice, la presente gara verrà espletata tramite l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione denominata "Acquistitelematici.it" pertanto gli Operatori Economici che vorranno il seguente piattaforma tramite partecipare dovranno accedere registrasi alla https://ospedalegiglio.acquistitelematici.it. e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura di gara saranno inviati mediante la piattaforma "Acquisti telematici" di cui al link già fornito e pertanto si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo se rese mediante la piattaforma di che trattasi.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il luogo di svolgimento del servizio è in C.da Pietrapollastra – 90015 Cefalù [codice NUTS 082027]

CPV: 66518100-5

CIG:94949844AB

Ally

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Antonella La Barbera, del Servizio Acquisti della Fondazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Estratto Bando di gara;
- 4) DGUE
- 5) Codice Etico
- 6) Informativa sulla privacy;
- 7) Scheda di presentazione offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti.html

Non sarà possibile prendere visione, presso i locali della Fondazione, della documentazione di gara in originale, stante l'emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19. La Fondazione certifica che i documenti pubblicati sul suddetto portale sono gli originali firmati dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Unico del Procedimento.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando la piattaforma telematica. Tali chiarimenti dovranno pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e le stesse saranno inoltrate sempre con invio telematico mediante la piattaforma istituita. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

San

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito in unico lotto ai sensi dell'art.51 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, in considerazione della natura del servizio in oggetto che richiede una gestione unitaria del medesimo.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto si compone come di seguito:

Descrizione	principale/ accessorio	CPV	CIG	Importo a base d'asta triennale
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	Principale:servizio	66518100-5	94949844AB	€ 954.936,00

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (di seguito denominato "Servizio di brokeraggio") a favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (di seguito Fondazione), come disciplinato dal D. Lgs. n. 209/ 2005 e ss.mm.ii. e dalla vigente normativa in materia assicurativa.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Fondazione alcun onere economico diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la provvigione spettante al Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerata interamente ed esclusivamente dalle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i nuovi contratti assicurativi a favore di questa Fondazione.

In assenza di una copertura assicurativa della Fondazione, per la quantificazione della base d'asta, si è tenuto conto del valore medio delle somme accantonate nell'esercizio anno 2021, relativamente agli anni 2017-2021, a seguito di revisione del rischio per RC in regime di autoassicurazione, ed è stato determinato applicando a detta quantificazione le percentuali mediamente applicate dal mercato ed in particolare del 12%, previste per le garanzie diverse da RCA/CVT (RCT/O, All Risks, Infortuni Cumulativa, RC Patrimoniale).

L'importo risultante dal conteggio sopra indicato, è stato a sua volta moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale (comprensivo di eventuali rinnovi), per determinare la base d'asta.

Nella tabella che segue si riportano le riserve in auto assicurazione appostate nell'ultimo quinquennio, per come risultanti dai singoli documenti di bilancio, per esercizio di competenza.

Aan

Anno di esercizio	Importo accantonato anno 2021	
2017	€ 1.280.000,00	
2018	€ 2.289.000,00	
2019	€ 3.329.000,00	
2020	€ 2.365.000,00	
2021	€ 4.000.000,00	
Valore medio	€ 2.652.600,00	

Per la determinazione del valore della gara, il valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo delle opzioni (rinnovi), stimato in € 1.909.872,00, esente IVA,

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo degli eventuali rinnovi, è pertanto così determinato:

	Annuale	Triennale	Eventuali rinnovi	Totale
Valorizzazione provvigione a base d'asta posta a ribasso (12 % accantonamento medio annuo in auto assicurazione)		€ 954.936,00	€ 954.936,00	€ 1.909.872,00
Totale valore dell'appalto				€ 1.909.872,00

Pertanto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, l'importo stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, per la durata di 36 mesi ammonta a € 954.936,00 pari ad un importo annuo di € 318.312,00 esente Iva (art.10, comma 2, D.P.R.633/1972).

Importo di gara: € 1.909.872,00 esente Iva (art.10, comma 2, D.P.R.633/1972), inclusa l'eventuale opzione di rinnovo triennale.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è richiesta la redazione di apposito DUVRI e non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice, non vengono indicati i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio-all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuno delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

Agy

4 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Il servizio di brokeraggio avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dall'avvio del servizio.

Qualora richiesta dalla Stazione Appaltante, l'Operatore economico aggiudicatario si obbliga a dare avvio al servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta della Fondazione, si impegna a collaborare nell'attività per il periodo necessario a consentire il graduale passaggio delle competenze.

4.2 OPZIONI e RINNOVI

La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ad un periodo complessivo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, anno per anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

4.3 REVISIONE PREZZO

- 1) Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ad integrazione di quanto previsto nella lettera di invito, si accludono allo stesso le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
- A partire dalla seconda annualità (ed a cadenza annuale), qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi del servizio che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario di aggiudicazione (da comprovare dettagliatamente), esso trasmette apposita comunicazione al RUP. La comunicazione dell'appaltatore di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto, nelle more che si esegua apposita istruttoria (di cui al punto successivo). Non verrà riconosciuto alcun adeguamento del prezzo per variazioni inferiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario di aggiudicazione.
- 3) La Fondazione conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si

AM

- pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo e comunque in misura pari alla metà.
- 4) Nel caso in cui l'operatore economico abbia iscritto riserve sull'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma è altresì sempre possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 5) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 6) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
 - Il RUP si riserva di chiedere all'aggiudicatario adeguati giustificativi del prezzo offerto in gara, al fine di determinare le singole voci di costo che compongono l'importo proposto; ciò in previsione valutare future richieste di revisione prezzi.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

My

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis (così come modificato dall'art.2 della L.55/2019), comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto dei divieti, decadenze o sospensioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

My

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

7.1.1iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente alla gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto medesimo, ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;

7.1.2 iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.l.), sezione B, di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 tenuti dall'IVASS.

Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si specifica che l'iscrizione al R.U.I. è richiesta al solo fine di consentire alla Fondazione di espletare la gara oggetto del presente Capitolato valutando gli operatori economici partecipanti che abbiano la competenza necessaria per l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.2.1) due referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, attestanti che l'offerente "ha

Day

sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.2.2)una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, come previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), con massimale di almeno € 5.000.000,00.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.3.1)avere svolto nel triennio 2019-2020-2021 incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati per un valore non inferiore al valore dell'appalto (€ 954.936.00). Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed il periodo di esecuzione; 7.3.2) essere titolari di una certificazione di qualità ISO 900122008 o equivalente, coerente con l'oggetto dell'appalto.

7.3.3) avere comprovata esperienza in ambito sanitario nel triennio sopra richiamato, con particolare riferimento al servizio di brokeraggio e consulenza a favore di aziende sanitarie, pubbliche o private, con minimo 250 posti letto.

<u>La comprova del requisito è fornita, così come disposto all'art. 86 - all'allegato XVII parte II del Codice – con un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.</u>

8. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ady

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2** del presente disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

9. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e <u>46, comma 1, lettera f</u>) del Codice, secondo quanto previsto nei commi 2 e 2bis dell'art.47 del Codice.

10 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

Agy

ii. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ai singoli lotti sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

N.B. La stazione appaltante può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B. Si ricorda che il decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20, all'articolo 2, comma 4, per i servizi e le forniture ivi indicate, ha previsto che per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tra le norme fatte salve non figura quella relativa all'avvalimento. Pertanto, per l'affidamento dei servizi e delle forniture di cui sopra le stazioni appaltanti possono applicare direttamente le disposizioni comunitarie.

Day

11. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art.14 del Capitolato di gara, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto o parte del servizio.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, a 2% dell'importo complessivo a base d'asta triennale dell'appalto, e precisamente di importo pari a € 19.098,72 I.V.A. esclusa, e costituita, a scelta del concorrente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **prodotta** in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) la cui conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

N I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2022

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere presentata attraverso piattaforma telematica di negoziazione denominata "Acquistitelematici.it", entro le ore 13:00 del giorno 48 04 | 2023.

Aan

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere inviate telematicamente e con firma digitale del rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Day

5. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile:

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,

ARY

- 4. [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- 5. [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 6. [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- 7. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- 1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
- 2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- 3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- 4. nel caso di aggregazioni di retisti:
 - 1.1.7.a.1.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 1.1.7.a.2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - 1.1.7.a.3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura

DOM

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione tra i documenti di gara.

Parte I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, invia con firma digitale:

- 1) DGUE, dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
 - In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8 del presente disciplinare;

AM

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità al par. 9 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- Elenco completo con le pertinenti anagrafiche, dei familiari conviventi con i soggetti di cui al comma 3 all'art.
 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e soggetti alle verifiche antimafia.
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

Day

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione *del servizio*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. dichiara di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- 6. dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Sicilia", di impegnarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 7. dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- 11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 12. dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy redatta in riferimento agli adempimenti informativi previsti dagli art 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, allegata ai documenti di gara e restituisce la stessa compilata e sottoscritta con firma digitale in accettazione del trattamento dei dati.

Lay

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (alla luce dell'art.2 1.55/2019)

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda. Tutte le dichiarazioni dovranno sempre essere inviate medesima debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, per cui partecipa:

- 1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 della delibera ANAC n. 464/2022 per utilizzo FVOE, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 103 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

 copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

AM

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre:
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Day

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 17 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. L'Offerta tecnica, a pena di esclusione e, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, deve contenere:

- il capitolato firmato in segno di accettazione,
- documentazione, dichiarazioni e relazioni, come risposte puntuali ai criteri tecnici elencati nell'art.7 del capitolato, al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, su carta intestata della ditta, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente:

► Scheda di presentazione offerta economica, completa in ogni sua parte, con indicazione della percentuale della Provvigione a carico delle Compagnie.

L'offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO		
Offerta tecnica	Max 80		
Offerta economica	Max 20		
TOTALE	100		

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi dell'offerta tecniche sono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nel capitolato tecnico all'art. 7 e secondo le seguenti tipologie punteggi:

7 A)Punteggi Discrezionali : A ciascuno degli elementi qualitativi divisi in criteri e sub- verrà attribuito in modo discrezionale, da ogni membro della Commissione, un coefficiente da zero ad uno. Il valore del coefficiente è il seguente:

Ottimo = 1

Buono = 0.75

discreto = 0.5

sufficiente = 0.25

Insufficiente = 0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ai singoli subcriteri/criteri in esame (eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale). Pertanto, in relazione a ciascuna offerta la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio/criterio secondo il metodo aggregativo compensatore - linee guida dell'ANAC n. 2/2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Con il metodo aggregativo compensatore il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

C) Punteggi Tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio tecnico per ogni concorrente, sarà dato dalla somma dei rispettivi punteggi discrezionali e tabellari.

Parametrizzazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto il massimo punteggio (80) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

Aq = (Pi/Pj)*80

dove

Aq = punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata

Pi = punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata

Pj = punteggio complessivo di qualità dell'offerta con il miglio punteggio qualitativo

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica terrà conto dei criteri sotto riportati:

- Provvigione posta a carico dalle Compagnie:

Max 20 punti attribuiti come segue:

fino al 8 % - 20 punti; oltre l'8 % fino al 9 % - 15 punti; oltre il 9 % fino al 10 % - 10 punti oltre il 10 fino al 12 % - 5 punti oltre il 12% - 0 punti

20 VALUTAZIONE FINALE

Per ogni offerta valutata, il punteggio finale sarà dato dalla somma aritmetica del punteggio tecnico e del punteggio dell'offerta economica e l'appalto sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

AM

21.COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 1 del 26/01/2017 di modifica alla Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011, i componenti della Commissione aggiudicatrice saranno sorteggiati, con le modalità di cui al D.D.G. 86/2019 del 11/03/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, dalla Sezione Provinciale/Centrale territorialmente competente dell'UREGA, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La Commissione è responsabile, con le modalità riportate nel Disciplinare di gara, della valutazione delle offerte amministrative, tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La Fondazione pubblicherà, sul proprio profilo, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Fatte salve eventuali disposizioni governative in tema di emergenza COVID19, la prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni della Fondazione nel giorno e negli orari che saranno previamente comunicati a mezzo piattaforma telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno previamente comunicati ai concorrenti sempre a mezzo piattaforma telematica.

Verrà, altresì, attivata la seduta pubblica on-line sulla piattaforma telematica, pertanto si potrà partecipare da remoto, in quanto ogni singola operazione verrà tracciata in corrispondenza della procedura di gara telematica sulla piattaforma di negoziazione denominata "acquistitelematici.it"

La Commissione di gara istituita ad hoc, così come meglio delineato al punto 20 del presente disciplinare, procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- 1 verificare la conformità della documentazione amministrativa;
- 2 attivare, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.
- 3 verificare, per l'offerta tecnica, la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- 4 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Concluse le operazioni della valutazione della documentazione amministrativa, la Commissione, per le ditte ammesse alla fase successiva, in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, alla verifica dei requisiti minimi richiesti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, redigendo relativo verbale.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione, a seguito di apposita convocazione, darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

any

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche come indicato al punto 19.2 del presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque, valutati e calcolati sia gli elementi qualitativi che quantitativi , all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità superiore.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 2.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

-mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi e tecnici;

-presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Lan

La Fondazione esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti, verbali e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, tramite il sistema del FVOE dell'ANAC.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice, la stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e tutta la documentazione richiesta all'aggiudicatario nei capitolati tecnici.

Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Lay

24. PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

La Fondazione provvede al pagamento dei premi alle compagnie assicurative tramite il Broker affidatario, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto della Fondazione, previo accredito dei corrispondenti importi.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Fondazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il pagamento al Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Fondazione.

25. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI E DIRITTO DI ACCESSO

Il concorrente è tenuto a dichiarare, sia in sede di offerta, sia nelle giustificazioni prodotte nel caso di un eventuale offerta anomala, le parti contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi, indicandole analiticamente. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata ed il concorrente deve allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Sono sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario Informatico Isituito presso l'Anac ai sensi e per gli effetti del Codice. Il diritto di accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice e, salvo quanto ivi previsto, dagli artt. 22 e seguenti della L.214/1990

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante come da Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [https://www.ospedalegiglio.it/sito/amministrazione-trasparente/6516.html].

27. PENALI

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'affidatario ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, verrà disposta l'applicazione delle seguenti penali:

1.in caso di inadempienza anche parziale, la stazione appaltante avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale giornaliera di € 50,00 per la prima inadempienza contestata, di € 100,00 per la seconda e di C 200,00 per la terza; si precisa che la penale giornaliera verrà applicata sino a che l'affidatario non avrà eliminato la causa che ha determinato l'inadempienza;

2. in caso di reiterato (tre inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da rendere inefficiente il servizio reso), la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo altra impresa.

L'applicazione della penale prevista nella precedente lettera A) o la risoluzione anticipata del contratto prevista alla lettera B), non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a trasmettere, a mezzo PEC, una contestazione scritta, a seguito della quale l'affidatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno assolte mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, con obbligo del broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Any

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Termini Imerese, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

la Fondazione si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di inadempienza del Broker rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 9 e 11 del capitolato o per gravi violazioni di disposizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo. Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto:

- 1.nel caso di omessa stipula da parte del Broker della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in violazione del precedente art. 12 del capitolato;
- 2.nel caso di mancato reintegro della garanzia fideiussoria di cui all' art. 13 del capitolato che sia stata escussa anche parzialmente;
- 3. in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- 4. nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker al RUI tenuto dall'IVASG (Sezione B);
- 5. nel caso di scioglimento o liquidazione o fallimento della società di brokeraggio o di ammissione della stessa a procedure giudiziali in genere.

In caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo e qualora la Fondazione ne faccia richiesta, il Broker si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto per un periodo massimo di 180 giorni, al fine di consentire alla Fondazione di individuare il nuovo Broker.

30. ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione, ovvero di sospensione anche parziale da parte del Broker dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rimanda alla normativa di competenza.

Riferimenti:

Responsabile Unico del procedimento: D.ssa Antonella La Barbera, del Servizio Acquisti;

Istruttore del Procedimento: Dott. Simona Amenta, del Servizio Acquisti;

Direttore dell'esecuzione:, Dott.Gaetano Russello;

II RUP Lissa Antonella II a Barbera

Responsabile dei pagamenti: Dott. Antonio Di Maggio, Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio;

Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro: Ing. Giuseppe Franco.

Il Presidente Dott. Salvatore Albano

Pag. 28 a 28